CAMERA DEI DEPUTATI N. 2794

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato TASSI

Modifica all'articolo 69 della Costituzione

Presentata il 16 giugno 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La situazione generale della « politica » in Italia (dove appare ormai chiaro un lucido disegno volto ad utilizzare la « funzione » parlamentare per l'evidente scopo di strumentalizzarne la relativa « immunità » trasformata sino ad ora in vera e propria « impunità » per gli appartenenti a determinati gruppi) suggerisce una « reazione », anche per il fatto che tale istituto è stato lucidamente e criminalmente utilizzato, anche *a posteriori*, dai partiti dell'« arco costituzionale », per i loro accoliti, « più esposti » in operazioni di « finanziamento » e di « autofinanziamento » che poi erano attività di concussione, peculato, malversazione, corruzione e simili.

Pertanto è necessario intervenire con la modifica dell'articolo 69 della Costituzione di cui alla presente proposta di legge costituzionale, di cui si chiede una pronta approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. All'articolo 69 della Costituzione, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« L'indennità di cui al primo comma e l'esercizio delle funzioni parlamentari possono essere sospesi quando un deputato o un senatore siano stati rinviati a giudizio per delitti contro la personalità dello Stato o per delitti contro la pubblica amministrazione commessi da pubblici ufficiali.

Le sospensioni di cui al secondo comma sono disposte con voto della Camera di appartenenza a scrutinio palese.

In caso di urgenza e nei casi più gravi la sospensione di cui al secondo comma è disposta con decreto del Presidente della Camera di appartenenza ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-2794
Lire 500